

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/D
(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 5 luglio 2005, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente, Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente, Dr. Cosimo Ferri, Avv. Antonio Piro, Avv. Fabio Sarandrea, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario:

1. RECLAMO N. 30 DEL G.S. PONTE MIANO, CONTRO LA F.C. BOLOGNA 1909 IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE FRAGIELLO GENNARO.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo del G.S. Ponte Miano e per l'effetto dichiara la F.C. Bologna 1909 tenuta a corrispondere l'importo di € 25.750,00 a titolo di premio alla carriera per il calciatore Fragiello Gennaro. Deferisce il calciatore Fragiello Gennaro alla competente Commissione Disciplinare c/o la Lega Professionisti Serie C per la violazione dell'art. 1 C.G.S..
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

2. RECLAMO N. 45 DELLA S.C. ADELKAM, CONTRO LA A.S. ROMA SPA IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE SCURTO GIUSEPPE.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della S.C. Adelskam e per l'effetto dichiara la A.S. Roma Spa tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di € 103.000,00 a titolo di premio alla carriera per il calciatore Scurto Giuseppe.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

3. APPELLO N. 46 DELLA A.C.S. LEONZIO 1909, CONTRO LA POL. PRO CATANIA A.S.D. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE LOMBARDO ANTONIO (C.U. 19/E DEL 3.1.2005).

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello dell'A.C.S. Leonzio 1909 ed annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione. Deferisce, altresì, la Soc. Pol. Pro Catania A.S.D. nonché il suo presidente pro-tempore Sig. Garozzo Elio alla competente Commissione Disciplinare c/o il C.R. Sicilia LND per la violazione dell'art. 1 C.G.S..
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

4. APPELLO N. 56 DELLA A.C. TOZZONA PEDAGNA, CONTRO LA A.C. STELLA AZZURRA ZOLINO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE TALAMI FEDERICO (C.U. 22/E DEL 28.2.2005).

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo dell'A.C. Tozzona Pedagna e ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

5. APPELLO N. 57 DELLA A.C. TOZZONA PEDAGNA, CONTRO LA A.C. STELLA AZZURRA ZOLINO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE PELLICONI STEFANO (C.U. 22/E DEL 28.2.2005).

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo dell'A.C. Tozzona Pedagna e ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

6. APPELLO N. 58 DELLA A.C. TOZZONA PEDAGNA, CONTRO LA A.C. STELLA AZZURRA ZOLINO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE PERSICO SALVATORE (C.U. 22/E DEL 28.2.2005).

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo dell'A.C. Tozzona Pedagna e ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

7. RICORSO N. 59 DELLA A.S. CALCIO POTENZA, CONTRO LA S.S. JUVE STABIA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLE STRUTTURE DELLO STADIO DAI SOSTENITORI DI QUEST'ULTIMA IN OCCASIONE DELLA GARA POTENZA/JUVE STABIA DEL 20.3.2005.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo dell'A.S. Calcio Potenza e per l'effetto dichiara la S.S. Juve Stabia tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di € 1.199,40 Iva compresa.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO N. 60 DEL CALCIO PADOVA SPA, CONTRO L'U.S. FOGGIA SRL AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DI QUEST'ULTIMA DELLA

QUOTA PERCENTUALE SUGLI INCASSI SPETTANTI ALLA RECLAMANTE IN OCCASIONE DELLA GARA FOGGIA/PADOVA DISPUTATA IL 6.2.2005.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo del Calcio Padova Spa e per l'effetto condanna la U.S. Foggia a corrispondere ad essa reclamante la complessiva somma di Euro 5.504,04 quale quota spettante sull'incasso della gara del 6.2.2005, comprensiva delle relative spese. Il tutto oltre a spese legali a far data dal 6.2.2005. Liquidata le spese del procedimento in Euro 500,00 ponendole a carico dell'U.S. Foggia. Visto il C.U. n. 2/C del 6.7.2004 della Lega Professionisti Serie C, deferisce la Soc. U.S. Foggia Srl alla competente Commissione Disciplinare c/o la Lega Professionisti Serie C per la violazione dell'art. 1 C.G.S..
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

9. RICORSO N. 62 DELLA POL. MONTEGRAPPA S. ROSALIA, CONTRO LA U.S. CITTA' DI PALERMO IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE ACCARDI PIETRO.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della Pol. Montegrappa S. Rosalia e ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

IL PRESIDENTE
Avv. Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 5 luglio 2005

IL SEGRETARIO
Dr. Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE FEDERALE
Dott. Franco Carraro